

# **Associazione SARDEGNAVAPORE**

## **STATUTO**

### **ART. 1**

#### **(Costituzione e Denominazione)**

È costituita un'Associazione ai sensi del D.Lg. 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata ASSOCIAZIONE SARDA TRENI STORICI "SARDEGNAVAPORE". L'Associazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata "SARDEGNAVAPORE", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione completa.

La denominazione dell'Associazione sarà dunque integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) e "Ente del Terzo Settore" (ETS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Sarda Treni Storici Sardegnavapore Organizzazione di Volontariato" - "Ente del Terzo Settore", in sigla denominata Sardegnavapore - ODV - ETS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. A seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ODV" e "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **ART. 2**

#### **(Sede)**

L'Associazione ha sede legale in Cagliari – viale La Playa 17.

L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Enti competenti.

### **ART. 3**

#### **(Finalità e Attività)**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività del volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o di più attività di cui all'art 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Finalità dell'Associazione è di:

- promuovere il recupero, il restauro ed il mantenimento in esercizio del materiale rotabile ferroviario di carattere storico;
- divulgare la storia dei trasporti, anche attraverso la gestione del museo ferroviario;
- promuovere ed organizzare quanto occorre per l'utilizzazione e l'esposizione del materiale storico ferroviario;
- partecipare alla costituzione e alla vita di altri organismi ed associazioni che abbiano scopi analoghi, affini o complementari.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5, co.1. lett. i del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- organizzazione di mostre, convegni, dibattiti, pubblicazioni nonché quant'altro venga ritenuto a tal fine opportuno;
- gestione del museo ferroviario;
- istruzione delle tecniche ferroviarie per coloro che intendono far parte fattiva dell'Associazione.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui al presente articolo 5, co. lett. k del CTS che nel concreto si traduce nella seguente attività specifica.

- organizzazione di viaggi di interesse culturale correlati alle finalità perseguite dall'ente.

- L'Associazione potrà, altresì, effettuare operazioni mobiliari e/o immobiliari e commerciali utili al raggiungimento degli scopi sociali.
- Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Le attività diverse saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 4 (Ammissione)**

L'Associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, e si impegnano concretamente per realizzarle.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta formale domanda al Consiglio Direttivo mediante apposito modulo previsto.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché le proprie generalità, residenza anagrafica, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantita in Assemblea il diritto di contraddittorio.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la figura di soci temporanei.

## **ART. 5 (Esclusione)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento: la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantita in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento all'interessato senza che questi si sia appellato all'Assemblea, il provvedimento avrà piena efficacia.

Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 6 (Diritti e Doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo;
- Votare in Assemblea dopo 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**ART. 7**  
**(Gli Organi Sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del CTS;
- Organo di revisione legale dei conti, ove costituito ai sensi dell'art. 31 del CTS.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

## **ART. 8 (L'Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50%+ 1 degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti in regola con la quota associativa, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di 1 (una) delega.

## **ART. 9 (Compiti dell'Assemblea Ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- L'approvazione del bilancio;

- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sul ricorso presentato a seguito di esclusione degli associati;
- Deliberare sul rigetto della domanda di ammissione nell'Associazione.

## **ART. 10**

### **(Compiti dell'Assemblea Straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

## **ART. 11**

### **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo amministra l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è costituito da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) elementi e resta in carica per la durata di anni 3 (tre) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo procederà alla surroga attingendo alla lista dei non eletti, con successiva ratifica alla prima assemblea utile, e che in assenza di ratifica o esaurimento della lista dei non eletti si procederà con una nuova

elezione in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, o in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Di ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per le attività di ordinaria amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ad essa affidati;
- Nominare il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- Decidere la quota associativa annuale e determinarne l'ammontare;
- Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle
- finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occuperà in generale dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili e della stesura del bilancio annuale e del bilancio di previsione.

## **ART. 12 (Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti e con astensione del Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare il compito di:

- Firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- Adottare in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

### **ART. 13 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il pagamento della quota associativa dovrà avvenire al momento dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno. Esso sarà certificato dal rilascio di una tessera.

### **ART. 14 (Beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

### **ART. 15**

## **(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)**

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

### **Art. 16 (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

### **Art. 17 (Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

### **ART. 18 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

### **ART. 19 (Personale retribuito)**

L'Associazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **ART. 20 (Assicurazione degli associati volontari)**

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **ART. 21 (Responsabilità dell'Associazione)**

Delle obbligazioni contratte rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione ai sensi dell'art. 38 del C.C. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del CTS.

### **ART. 22 (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto (salva diversa destinazione imposta dalla legge, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/17) ad altri enti del Terzo settore secondo quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

### **ART. 23**

### **(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

### **ART. 24 (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il segretario  


Il presidente  
